



**Camera di Commercio
Firenze**

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 21/04/2022
4^a riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti

CLAUDIO BIANCHI
SUSANNA BIANCHI (*)
MAURIZIO BIGAZZI (*)
ANGELO CORSETTI
ALDO MARIO CURSANO
JACOPO FERRETTI (*)
NICCOLO' MANETTI (*)

Settore

Turismo
Cooperazione
Industria
Agricoltura
Commercio
Artigianato
Artigianato

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti

MARGHERITA PATRONO (*)
MARCO FRANCHI (*)
ORietta MAIZZA (*)

Presidente

() collegati in audio-video, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento della Giunta*

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

OGGETTO: FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2022 - PREVENTIVO

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17/12/2020, in particolare all'art. 57, che dall'anno 2021 disciplina la costituzione annuale del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali;

Visti i precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area II della Dirigenza (Regioni ed Autonomie locali), in particolare quello del 23/12/1999 nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;

Visto l'art. 57, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, secondo cui "il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente C.C.N.L., ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno";

Richiamata la delibera di Giunta 29/04/2021, n. 55, con cui il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2020 è stato determinato, a consuntivo, in € 332.537,00, costituito da € 329.853,00 di risorse stabili (importo in cui è inclusa anche la decurtazione permanente di cui all'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013) e da € 2.684,00 di risorse variabili;

Ricordato che, con verbale n. 20 dell'11/05/2021, il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato la costituzione a consuntivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2020;

Dato atto che, pertanto, l'unico importo annuale di cui all'art. 57, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 ammonta a € 329.853,00, importo comprensivo anche della decurtazione permanente di cui all'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamata la delibera di Giunta 4/12/2015, n. 203, con la quale è stata approvata la pesatura delle posizioni dirigenziali (valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità) di seguito riepilogata, poi confermata con le delibere di Giunta n. 101 dell'11/05/2017 e n. 140 del 25/09/2019:

- retribuzione di posizione Segretario Generale: € 100.000,00;
- retribuzione di posizione Area Servizi di Supporto: € 50.000,00;
- retribuzione di posizione Area Servizi di Promozione: € 50.000,00;
- retribuzione di posizione Area Servizi Amministrativi: € 50.000,00;

Visto l'art. 54, co. 4, del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, secondo cui "l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50";

Ritenuto che, in virtù di tale disposto contrattuale, i valori annui delle retribuzioni di posizione siano passati da € 100.000,00 a € 100.409,50 per il Segretario Generale e da € 50.000,00 a € 50.409,50 per l'Area Servizi di Supporto, l'Area Servizi di Promozione e l'Area Servizi Amministrativi;

Visto l'art. 54, co. 6, del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, che stabilisce che dal 1/1/2018 il valore massimo annuo della retribuzione di posizione per ciascuna funzione dirigenziale è rideterminato in € 45.512,37;

Visto altresì l'art. 62, co. 1, lett. A), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, che conferma esplicitamente l'art. 27, co. 5. del C.C.N.L. Area II della Dirigenza (Regioni ed autonomie locali) del 23/12/1999, come modificato dall'art. 24 del C.C.N.L. del 22/02/2006, secondo cui gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo annuo della retribuzione di posizione per ciascuna funzione dirigenziale;

Richiamata la nota Unioncamere n. 0029295 del 18/12/2014, protocollo CCIAA n. 797 del 12/1/2015, avente ad oggetto "Report su complessità struttura Firenze", integrata dai documenti denominati "Report di analisi e progettazione della nuova struttura organizzativa, agosto 2015", da cui emerge che la Camera di Commercio di Firenze si configura come struttura complessa con riferimento ai tre parametri di misurazione stabiliti da Unioncamere per i report in questione: complessità organizzativa ordinaria, complessità organizzativa interna, complessità organizzativa esterna;

Dato atto che, in considerazione della complessità della struttura, risulta consentito il superamento del sopra indicato valore massimo annuo della retribuzione di posizione per ciascuna funzione dirigenziale;

Ricordato che l'art. 9, co. 2-bis, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Vista la Circolare MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) n. 20 del 08/05/2015, avente ad oggetto "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013", secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2015, non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi, ma le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

Ricordato che la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013, corrisponde alle riduzioni operate nell'anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 48.396,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al Fondo dell'anno 2010 ed € 48.396,00 per la parte relativa alla variazione della dirigenza in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, e dato atto che, essendo inserita tra le risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2020, a partire dal Fondo dell'anno 2021 risulta

automaticamente inclusa nell'unico importo annuale di cui all'art. 57, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, complessivamente ammontante a € 329.853,00;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", entrato in vigore il 22/06/2017, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Vista l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai sensi dell'art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo "schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con cui il Governo assume l'impegno a "chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, nell'ambito del limite di importo per l'anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità";

Preso atto che nella Relazione illustrativa dello "schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", avente data 18/05/2017, le voci indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del Fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di C.C.N.L., i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto altresì l'art. 11, co. 1, lett. a), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, secondo cui "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Visto l'art. 56, co. 1 e 2, del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione", e "le risorse di cui al comma 1 concorrono al

finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato”;

Ricordato che le sopra descritte risorse di cui all'art. 56 del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2020 erano state quantificate in € 7.536,64 e che, in forza dell'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, devono intendersi non soggette al tetto di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, l'unico importo annuale di cui all'art. 57, co.2, lett. a), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, pari a € 329.853,00, deve essere considerato soggetto a tetto di spesa nella misura di € 322.316,36 e non soggetto a tetto di spesa nella misura di € 7.536,64;

Considerato che il tetto di spesa per l'anno 2022, in forza di quanto sopra indicato, è costituito dall'ammontare del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2016, inclusivo degli importi soggetti al tetto (tra cui non rientrano le voci relative a incarichi da soggetti terzi e somme non utilizzate Fondo anno precedente) e della decurtazione permanente dell'anno 2014, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 52, ammonta a € 325.000,00;

Avuto presente che le somme che al momento non sono quantificabili con esattezza sono indicate in importo pari a zero e saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso;

All'unanimità,

DELIBERA

- 1) di costituire a preventivo, per i motivi descritti in premessa, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2022 per complessivi € 329.853,00, come risulta dalla seguente tabella:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
1) UNICO IMPORTO ANNUALE RISORSE STABILI ANNO 2020 (ART. 57, CO. 2, lett. a), CCNL 17/12/2020) inclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge 147/2013 – di cui € 7.537,00 no tetto	€ 329.853
TOTALE RISORSE FISSE	€ 329.853
RISORSE VARIABILI	
2) RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, COMPRESSE QUELLE EX ART. 43, L. 449/1997 E ART. 24, CO. 3, D.LGS. 165/2001 (ART. 57, CO. 2, lett. b), CCNL 17/12/2020)	€ 0
3) SOMME CONNESSE AD APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 60, CCNL 17/12/2020 (ART. 57, CO. 2, lett. d), CCNL 17/12/2020)	€ 0

4) RISORSE STANZIATE PER ADEGUAMENTO A SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (ART. 57, CO. 2, lett. e), CCNL 17/12/2020)	€	0
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	0
TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2022	€	329.853

- 2) di dare atto che le somme che al momento non sono quantificabili con esattezza sono indicate in importo pari a zero e saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso;
- 3) con riferimento alle decurtazioni previste dalla normativa vigente, di dare atto che:
- la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013, corrispondente alle riduzioni operate nell'anno 2014 e pari, pertanto, a € 48.396,00 (di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al Fondo dell'anno 2010 ed € 48.396,00 per la parte relativa alla variazione della dirigenza in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011), essendo inserita tra le risorse stabili del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2020, approvato con delibera di Giunta 29/04/2021, n. 55 e certificato dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 20 dell'11/05/2021, risulta automaticamente inclusa nell'unico importo annuale di cui all'art. 57, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020;
 - il tetto di spesa per l'anno 2022, in forza dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è costituito dall'ammontare del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2016, inclusivo degli importi soggetti al tetto e della decurtazione permanente dell'anno 2014, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 52, ammonta a € 325.000,00;
 - dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incarichi da soggetti terzi e l'incremento previsto dall'art. 56 del C.C.N.L. del 17/12/2020, pari a € 7.537,00 ed incluso nell'unico importo annuale di cui all'art. 57, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020;
 - l'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione:
 - decurtazione per tetto di spesa Fondo anno 2016: € 0,00.

La decurtazione non deve essere effettuata in quanto il Fondo 2022, calcolato al netto degli importi non soggetti a tetto di spesa, è di importo inferiore al tetto di spesa riferito al Fondo 2016;

Fondo anno 2016- TETTO DI SPESA (importi soggetti a tetto di spesa con inclusa decurtazione permanente anno 2014)	€	325.000
Fondo anno 2022 (importo complessivo, inclusa decurtazione permanente anno 2014)	€	329.853
Fondo anno 2022 - somme escluse dal tetto di spesa	€	7.537

Fondo anno 2022 (importi soggetti a tetto di spesa con inclusa decurtazione permanente anno 2014)	€	322.316
<u>Decurtazione ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)</u>	€	0
Fondo anno 2022 post decurtazione ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016 – comprende somme escluse dal tetto di spesa)	€	329.853

e. la decurtazione per il superamento del tetto di spesa riferito all'anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed indicata al punto d., ha carattere provvisorio e dovrà necessariamente essere ricalcolata in sede di consuntivazione del Fondo.

- 4) di stabilire che, nell'ambito dell'ammontare complessivo del Fondo:
- la somma di € 251.638,00 è destinata al finanziamento della retribuzione di posizione per l'anno 2022;
 - la somma di € 78.215,00 è destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2022;
- 5) di dare altresì atto che alla quantificazione del Fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093%, Inail 0,606%) e IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione stimata in € 108.849,00, per un totale di € 438.702,00 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)